




CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 5542 del 18-06-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/me

Roma, 18.06.2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VERCELLI
Via Pietro Micca, 30
13100 VERCELLI (VC)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 248/2009 - albo – Requisiti iscrizione – domicilio professionale.

Facendo seguito alla richiesta di parere del 12 maggio 2009 con la quale si chiede di sapere se un iscritto che ha trasferito la propria residenza in un'altra provincia, nella quale svolge la sua attività prevalente, può conservare l'iscrizione nell'albo di codesto Ordine, in quanto svolge ancora attività "marginali" nella provincia di Vercelli, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il professionista può richiedere l'iscrizione nell'albo tenuto presso l'Ordine nel cui circondario ha la residenza, ovvero il domicilio professionale. La norma, riprendendo quanto già in precedenza disposto dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n.526, (Legge comunitaria 1999), equipara, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale alla residenza.

In base alla normativa vigente, dunque, il criterio di collegamento tra il professionista e l'albo di riferimento è, alternativamente, la residenza o il domicilio professionale.

Il domicilio professionale deve essere identificato con lo studio professionale essendo questo, in linea di principio, il luogo nel quale il professionista ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 cod. civ.)¹.

¹ Per una definizione di domicilio professionale si veda

- la circolare 14 marzo 2000 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni – Ufficio VII ai sensi della quale il domicilio professionale può essere identificato nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale, o meglio la sede principale dei suoi affari;
- Corte di Giustizia CE, Causa 55/94, sent. del 30 novembre 1995, ai sensi della quale il domicilio professionale deve essere inteso come il luogo ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Nello stesso senso Trib. Milano 13 luglio 2005;

Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto espresso nel quesito si deve ritenere che l'iscritto non abbia nella circoscrizione dell'Ordine di Vercelli né la residenza, né il domicilio professionale e che pertanto corre l'obbligo in capo al professionista, ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 139/2005, di richiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo del luogo dove ha posto la nuova residenza ed il nuovo domicilio professionale.

Con i migliori saluti

Il Dirigente

Francesca Maione



-
- Consiglio Nazionale Forense, circolare del 27 ottobre 2002, ai sensi della quale "il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato".